

## **Ok agli organici, ma più difficile il riconoscimento**

AZIENDA SCUOLA

Di Franco Bastianini

Nei confronti del personale che opera nelle istituzioni scolastiche la sola nota positiva che si rileva dalla lettura del decreto legge n. 78 è quella contenuta nel comma 15 dell'art. 9. Vi si dispone che per l'anno scolastico 2010-2011 va assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, fatte salve le assunzioni in deroga per casi particolarmente gravi di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Per il riconoscimento dei diversi gradi di alunni con handicap, al di fuori quindi di quello di cui al predetto comma 3, il comma 5 dell'art. 10 ridefinisce le procedure relative alla individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

Una ridefinizione delle procedure che dovrebbe rendere più rigido l'accertamento della sussistenza delle condizioni perché un alunno possa avere diritto all'assistenza di un docente di sostegno. A tale fine la norma ricorda ai componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap che sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3 della citata legge n. 104/92.